



Bruxelles, 18 novembre 2022
(OR. en)

14948/22

LIMITE

**INDEF 18
COPS 553
POLMIL 278
IND 487
MAP 42
COMPET 920
FISC 228
CODEC 1775**

NOTA PUNTO "I/A"


Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni - Orientamento generale

1. Il 19 luglio 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni¹.
2. Con tale proposta la Commissione ha dato seguito al suo impegno, definito nell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa del 18 maggio 2022², di creare uno strumento a breve termine volto a rafforzare le capacità industriali europee nel settore della difesa mediante acquisizioni congiunte da parte degli Stati membri dell'UE.
3. Il 20 luglio 2022, durante la presidenza ceca, il gruppo ad hoc "Industria della difesa" ha avviato l'esame della proposta. Nella riunione del 17 novembre 2022 il testo che figura nell'allegato della presente nota ha ricevuto un ampio sostegno da parte delle delegazioni.

¹ Doc. 11531/22.

² Doc. 9033/22 + ADD 1.

4. La presidenza invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo sul testo riportato in allegato e a presentarlo al Consiglio per un orientamento generale.
5. Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate in **grassetto** **sottolineato** e con [...].



Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa
mediante appalti comuni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE, **comprese le PMI**.
- (2) L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 e il conflitto armato in corso in Ucraina hanno reso evidente che è fondamentale agire [...] **senza indugio** per affrontare le carenze esistenti. Tali eventi hanno portato al ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa, il che richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di colmare le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle esacerbate dal trasferimento di prodotti della difesa verso l'Ucraina.
- (3) Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso. La comunicazione congiunta ha messo in luce l'esistenza, all'interno dell'UE, di carenze finanziarie, industriali e di capacità in materia di difesa. **Nella fattispecie, ha inoltre sottolineato le carenze in termini di capacità che incidono immediatamente sulla libertà d'azione delle forze armate degli Stati membri dell'Unione europea e ha evidenziato l'urgenza di ricostituire alcune scorte, sostituire i sistemi ereditati dall'era sovietica e rafforzare le capacità strategiche.**
- (4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia.

- (5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, attraverso i relativi finanziamenti dell'Unione, a rafforzare le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa.
- (6) Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (**EDTIB**) dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze [...], **così come permane la frammentazione, il che porta alla mancanza di** [...] un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti.

(6 bis) Le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente regolamento sono determinati da circostanze specifiche e dai tempi attualmente previsti.

- (7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che [...] **potrebbe superare** le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace.
- (8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.

- (9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte **in tutta l'Unione**. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti [...] **possibile** che l'aumento degli investimenti nazionali **aggravi** la frammentazione [...].
- (10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali [...], risulta necessario accelerare l'adeguamento [...] **dell'EDTIB per** migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe tra l'altro provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.
- (11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti [...] **nell'EDTIB** avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione [...].

- (12) A tal fine dovrebbe essere istituito uno strumento a breve termine destinato a rafforzare la collaborazione degli Stati membri nella fase degli appalti nel settore della difesa (lo "strumento"). Tale strumento spronerà gli Stati membri a perseguire azioni collaborative e, specie quando ricorrono ad appalti per colmare le carenze in questione, a farlo congiuntamente, aumentando il livello di interoperabilità nonché rafforzando e riformando le loro capacità industriali nel settore della difesa.
- (13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati [...] **ad appalti comuni**, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare [...] **l'EDTIB**, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di [...] **gestione del ciclo di vita** dei sistemi. **Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da iniziative volte a rafforzare i mercati, i servizi e i sistemi europei della difesa e della sicurezza con condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri dell'UE. Gli appalti comuni su un mercato comune per l'EDTIB consentono economie di scala e garantiscono innovazione ed efficienza nella produzione e nella tecnologia.**

- (14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.
- (15) Lo strumento [...] **dovrebbe garantire la coerenza** con le iniziative collaborative dell'UE esistenti in materia di difesa, quali **il piano di sviluppo delle capacità (CDP), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), il Fondo europeo per la difesa (FED)** e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), oltre a generare sinergie con altri programmi dell'UE. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica. **Se del caso, potrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando altresì di evitare inutili duplicazioni.**

- (16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con [...] **contraenti o subappaltatori** che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo **di un contraente o di un subappaltatore** dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un [...] **contraente o su un subappaltatore**, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi [...] di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese [...] associato.
- (17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un [...] **contraente o un subappaltatore** che è stabilito nell'Unione o in un paese [...] associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente [...] **o di** subappaltatore coinvolto nell'appalto comune, **a condizione che siano** [...] soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.
- (18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune prevedono altresì l'obbligo che il prodotto della difesa non sia soggetto a [...] **una** **restrizione** da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato **che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzarlo**.

- (19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento [...] **dovrebbero** assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.
- (20) [...] **La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14,** dovrebbe stabilire nel programma di lavoro **le priorità** [...] di finanziamento [...] **e le condizioni di finanziamento applicabili.**
- (21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione [...] **per ciascuna azione dovrebbe poter** essere differenziato in base a fattori quali [...] la complessità dell'appalto comune, [...] le caratteristiche della cooperazione [...] **o** il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti.

- (22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice **quale definita nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE**, avente sede in uno Stato membro o in un paese [...] associato, [...] **oppure l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale.**

- (23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni, **anche se avviate prima della presentazione della domanda di sovvenzione. L'aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha cambiato radicalmente il contesto di sicurezza europeo e ha portato alla necessità di adattare le capacità e le scorte delle forze armate a fronte di un possibile conflitto ad alta intensità. Le esigenze che ne derivano in termini di nuovi materiali di difesa hanno provocato un cambiamento strutturale del mercato europeo dei materiali di difesa, al quale l'industria della difesa deve adattarsi con urgenza. L'aumento delle capacità di fabbricazione e della produttività richiede di modificare i sistemi di produzione e di ridurre i tempi di realizzazione, salvaguardando nel contempo l'efficienza in termini di costi. Pertanto, in deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le cooperazioni tra Stati membri istituite dopo la data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa allo strumento, vale a dire il 19 luglio [...] 2022, [...] ma prima della sua entrata in vigore, e che affrontano le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento retroattivamente, purché si possa dimostrare che la prospettiva del finanziamento dell'UE ha incentivato le cooperazioni e che esse contribuiscono agli obiettivi del regolamento e ne rispettano i requisiti.**

(23 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite, in particolare, nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori. Tuttavia, il presente regolamento prevede requisiti di ammissibilità più specifici all'articolo 8. La direttiva 2009/81/CE prevede che gli Stati membri possano includere nella loro legislazione la possibilità di imporre, nella documentazione dell'appalto, requisiti relativi alla protezione della sicurezza dell'approvvigionamento o alla protezione della sicurezza delle informazioni. L'articolo 8 del presente regolamento si basa su tali disposizioni e crea obblighi per l'ente appaltante per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità da includere nella documentazione dell'appalto. Tali obblighi dovrebbero prevalere sulle leggi confliggenti dello Stato membro in cui è stabilito l'ente appaltante.

(24) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni.

(25) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo **per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024**, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie² (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020).

² GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

- (26) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96⁵ e (UE) 2017/1939⁶, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (27) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio⁸, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁸ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(27 bis) Ai fini del presente regolamento, per prodotti della difesa si intendono i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE, in particolare i tipi di prodotti inclusi nell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato dal Consiglio nella decisione 255/58 del 15 aprile 1958. Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini specificamente militari. L'elenco è tuttavia generico e va interpretato in senso lato, alla luce dell'evolvere della tecnologia, delle politiche in materia di appalti e delle esigenze militari che portano allo sviluppo di nuovi tipi di materiale, ad esempio sulla base dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Ai fini del presente regolamento, i prodotti della difesa dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari per essere impiegati come armi, munizioni o materiale bellico.

(27 ter) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini degli appalti comuni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

(27 quater) La Commissione protegge le informazioni classificate UE conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. In linea con l'accordo 2011/C 202/05 e con la decisione 2013/488/UE del Consiglio, gli Stati membri assicurano alle informazioni classificate UE un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio.

(27 quinquies) Il presente regolamento lascia impregiudicata la discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la loro politica in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

- (28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea di difesa mediante appalti comuni (lo "strumento"), **per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) **"appalto comune"**: un appalto [...] condotto congiuntamente da [...] Stati membri;
- 2) **"controllo [...] di un contraente o di un subappaltatore"**: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un [...] **contraente o su un subappaltatore**, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- 3) **"struttura di gestione esecutiva"**: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- 4) **"soggetto di un paese terzo non associato"**: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

- 5) **"ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, oppure l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale, designata da [...] Stati membri per condurre un appalto comune per loro conto [...];**
- 5 bis) "prodotti della difesa": i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE;**
- 5 ter) "informazioni classificate": le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea;**
- 5 quater) "informazioni sensibili": le informazioni e i dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, ovvero allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;**
- 6) [...]

Articolo 3

Obiettivi

1. Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:
 - a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), **comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione**, per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compresi **la creazione e il potenziamento delle [...] capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione, consentendo così all'EDTIB di fornire i prodotti della difesa di cui gli Stati membri hanno bisogno**;
 - b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri [...] **al fine di contribuire** alla solidarietà, all'interoperabilità[...] **e** alla prevenzione di effetti di spiazzamento, [...] **evitare** la frammentazione e [...] **aumentare** l'efficacia della spesa pubblica.

2. Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo [...] **dell'EDTIB in tutta l'Unione** [...] per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, [...] **incluse** quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, [...] **come l'invio di prodotti della difesa all'Ucraina, considerando** il lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa **e in linea con gli obiettivi della bussola strategica. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la ricostituzione delle scorte e la sostituzione e il rafforzamento delle capacità.**

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Le risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
4. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 5

Paesi [...] associati [...]

Lo strumento è aperto alla partecipazione [...] dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario.
2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.

3. **In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, e laddove necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono coprire [...] azioni avviate anteriormente alla data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che [...] dette azioni non [...] siano state avviate prima del 19 luglio 2022 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione. Le azioni ammissibili retroattivamente devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 7 e 8 [...].**
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 6 bis

Uso di finanziamenti non collegati ai costi

1. **Le sovvenzioni assumono la forma dei finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario.**
2. **Il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:**
- a) **la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;**
- b) **le caratteristiche della cooperazione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore;**
- o**

c) il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri e paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti.

3. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione è limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati.

Articolo 7

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento **dell'Unione nell'ambito dello strumento** soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:
 - a) le azioni implicano la cooperazione **tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 9** per appalti comuni [...] **che affrontano le esigenze** più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa **di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che attuano gli obiettivi dello strumento;**
 - b) le azioni implicano una nuova cooperazione o un'estensione della cooperazione esistente **ad almeno un nuovo Stato membro**[...] o paese associato[...];
 - c) le azioni **che implicano una nuova cooperazione, anche nell'ambito di un quadro esistente, o un'estensione della cooperazione esistente** sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;
 - d) le azioni soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 8.
2. Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:

- a) azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
- b) azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.

Articolo 8

*Ulteriori condizioni di [...] **ammissibilità***

1. Gli Stati membri o i paesi [...] associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude [...] **i contratti** che ne conseguono con i contraenti per conto degli **Stati membri e dei paesi associati** partecipanti **all'appalto comune**. **L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dallo strumento e quelli provenienti dagli** Stati membri.
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11. **L'accordo stabilisce in particolare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.**

3. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 4 a 1[...] **1**.
4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione **o in un paese associato**. Non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato **o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3**.
5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese [...] associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare [...] nell'appalto comune [...] se fornisce garanzie [...] **verificate** dallo Stato membro o dal paese [...] associato in cui è stabilito il contraente **o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune**. **Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3**.

6. [...]

7. **Le garanzie di cui al paragrafo 5 possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14, e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di garantire un uso armonizzato in tutta l'Unione europea.** Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte a garantire che:

- a) il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e

- b) l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni [...] **classificate relative all'appalto comune** sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, **conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali**.

7 bis. L'ente appaltante trasmette alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 4 o le garanzie di cui al paragrafo 5. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 di ogni notifica fornita a norma del presente paragrafo.

8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese [...] associato. [...] I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, **se non posseggono le infrastrutture, le strutture, le risorse e i beni pertinenti nell'Unione o in un paese associato**, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

9. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono altresì l'obbligo che il prodotto della difesa non sia soggetto a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, **direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzarlo.**

9 bis. In deroga al paragrafo 9, alla luce della situazione attuale e dell'urgenza di procedere ad acquisizioni con il sostegno dello strumento, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica ai prodotti della difesa urgenti e critici, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune si impegnano a valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente senza restrizioni di origine UE;

b) i prodotti oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate della maggior parte degli Stati membri che partecipano all'appalto comune.

10. Ai fini del presente articolo, per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intende [...] qualsiasi **soggetto che fornisce contributi critici e che possiede caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui è assegnato almeno il 10 % del [...] valore dell'appalto.**

a) [...]

b) [...]

c) [...]

10 bis. Il costo dei componenti originari di paesi terzi non associati non supera il 30 % del valore del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Articolo 9

Soggetti ammissibili

A condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, [...] **i soggetti** ammissibili a beneficiare del finanziamento [...] **sono**:

a) [...] le **autorità pubbliche** [...] ⁹[...] ¹⁰[...] **degli Stati membri**;

b) le autorità pubbliche di paesi terzi associati[...];

b bis) gli enti appaltanti di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

1. La Commissione valuta le proposte presentate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione [...] **della sovvenzione**:

⁹ [...]

¹⁰ [...]

[...] **a)** numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;

b) **valore stimato dell'appalto comune;**

[...] **c)** **dimostrazione del** contributo dell'azione al rafforzamento e allo sviluppo dell'[...] **EDTIB** per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda [...] i tempi di consegna [...], la disponibilità e la fornitura;

d) **dimostrazione del contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte, comprese quelle che sono state esaurite a seguito della risposta all'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, nonché alla sostituzione e al rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 3;**

2. [...]

[...] **e).** **portata** del contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati, **in particolare la ripartizione proporzionata delle opportunità e dei rischi finanziari tecnici, basati su un concetto realmente cooperativo, nonché** [...] all'interoperabilità dei prodotti **acquistati nell'ambito del presente regolamento;**

4. [...]

5. [...]

6. [...]

f) portata del contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento dell'EDTIB, anche attraverso la creazione o il potenziamento previsti delle capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione e la sicurezza dell'approvvigionamento;

g) partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nonché una nuova cooperazione transfrontaliera tra contraenti e subappaltatori nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;

[...] **h)** qualità ed efficienza dei piani per l'esecuzione dell'azione.

2. La ponderazione relativa ai criteri di aggiudicazione è determinata dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14.

3. Su richiesta, la Commissione condivide la sua valutazione e le informazioni di supporto presentate dai richiedenti con il comitato di cui all'articolo 14.

Articolo 11

Programma di lavoro

1. Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro **pluriennale** conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

2 bis. Il programma di lavoro indica:

- a) le priorità di finanziamento interessate, in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, una descrizione delle azioni che implicano una cooperazione in materia di appalti comuni e il valore stimato dell'appalto comune, come pure la procedura di valutazione e selezione delle proposte;**
- b) l'importo complessivo del contributo dell'Unione per ciascuna priorità di finanziamento interessata;**
- c) il valore minimo di ciascuna azione di appalto congiunto e l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni svolte dagli Stati membri nonché, se del caso, gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di altri Stati membri o paesi associati;**
- d) una descrizione dei traguardi, concepiti in modo tale da registrare progressi sostanziali nell'attuazione della rispettiva azione o dei risultati da conseguire, come pure i relativi importi per l'esborso;**
- e) le modalità di verifica dei traguardi e del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati; e**
- f) i metodi di determinazione e adeguamento degli importi, se del caso.**

3. [...]

4. [...]

Articolo 12

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione elabora una relazione di valutazione dello strumento entro il 31 dicembre 202[...]5 e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento.
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 12 bis

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

- 1. Gli Stati membri e i paesi associati che partecipano a un appalto comune stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini dell'appalto comune, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.**

2. **La Commissione protegge le informazioni classificate UE ricevute in relazione allo strumento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444.**
3. **Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.**

Articolo 13

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. **Fatte salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali o dell'Unione relative alla protezione delle informazioni sensibili e classificate,** i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e relativi risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 14
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente